

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6535 del 13/12/2018
Oggetto	Ditta HERAmbiente S.p.A. - Viale C. Berti Pichat 2/4 - Bologna. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì - Via Grigioni n. 19-28 - Modifica gestione R13
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6808 del 13/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Ditta HERAmbiente S.p.A. – Viale C. Berti Pichat 2/4 – Bologna. **Modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28 – Modifica gestione R13

### La Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 199/79936 del 21.05.2013;
- Delibera di G.P. n. 383/126801 del 08.10.2013;
- Delibera di G.P. n. 6/603 del 14.01.2014;
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;
- Determina Dirigenziale n. 2549/80845 del 17.09.2015;
- Determina Dirigenziale n. 3404/104895 del 11.12.2015;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-738 del 23.03.2016;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2072 del 30.06.2016;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-5301 del 29.12.2016;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1104 del 06.03.2017;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1630 del 28.03.2017;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6186 del 20.11.2017;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5785 del 26.10.2018;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5849 del 12.11.2018;

è stato rilasciato alla ditta HERAmbiente S.p.A. il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n.

237/44849 del 29.04.2008 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 13.11.2018, acquisita al prot. n. PGFC/2018/19281 avente ad oggetto la possibilità di conferire i rifiuti sottoposti all'operazione R13 a impianti autorizzati alla sola operazione R13;

Dato atto che tale richiesta origina dalla mancata individuazione, da parte del Consorzio Recupero Vetro (CO.RE.VE.), di impianti di recupero finali;

Considerato che la situazione specifica messa in evidenza dal Gestore, potrebbe ripetersi, e che la capacità di stoccaggio della PEA dedicata alla raccolta di rifiuti urbani potrebbe esaurirsi in assenza di soluzioni per il conferimento finale così come evidenziato da CO.RE.VE.;

Dato atto che trattasi di modifica non sostanziale rientrando nella casistica di cui al punto 1.2.1 della Circolare Regionale 187404/2008;

Vista la nota PGFC/2018/19281 del 13/11/2018, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra;

Precisato che le comunicazioni di cui sopra sono state inviate a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

Vista la successiva richiesta di parere agli Enti interessati trasmessa con nota del 13/11/2018 PGFC/2018/19303;

Tenuto conto che gli Enti interessati, nel tempo fissato al 12/12/2018 per l'inoltro di eventuali osservazioni, non hanno inviato note ad Arpae;

Visto il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae pervenuto in data 04/12/2018 PGFC/2018/20538 di seguito riportato:

*“esaminata la documentazione di cui alla comunicazione di Herambiente del 13/11/2018 e richiamata in particolare la nota del CoReVe del 7/11/2018 da cui si evince la mancata aggiudicazione dell'asta riferita alla selezione per l'aggiudicazione dell'impresa a cui affidare il recupero finale del materiale vetroso proveniente dalla raccolta differenziata e la successiva selezione di una piattaforma per la messa in riserva R13 dello stesso, dovendosi provvedere comunque al ritiro del materiale vetroso ritenuto che il passaggio del rifiuto da una operazione R13 ad un'altra operazione R13 debba avvenire previo assenso dell'Autorità competente a fronte di situazioni non ordinarie , si propone di modificare l'atto di AIA aggiungendo l'art. 116-bis al D2.8.7 così definito*

116-bis: i rifiuti sottoposti all'operazione R13 Messa in riserva dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati alle successive operazioni di recupero (operazioni da R1 a R12). In deroga a quanto sopradescritto, il conferimento ad un altro impianto autorizzato alla sola operazione R13 è consentito per una sola volta ed ai fini dell'effettuazione, presso tale impianto, delle operazioni di cernita o selezione o frantumazione o riduzione volumetrica.

Ulteriore deroga al divieto della doppia operazione R13 è ammessa, in via non ordinaria, e ai fini del solo stoccaggio, qualora subentrino difficoltà documentate da parte dei Consorzi di Recupero nell'individuazione dell'impianto di destinazione finale, previo esplicito assenso di Arpae SAC.

*Contestualmente va eliminato il relativo comma nei richiami posti al termine del paragrafo.*

*Fermo restando quanto sopra, il relazione alla specifica situazione attualmente in essere, non si rilevano elementi ostativi ad acconsentire che i rifiuti di matrice vetrosa provenienti dalla PEA di Herambiente vengano conferiti all'impianto individuato dal Co.Re.Ve. per il solo stoccaggio in operazione R13 limitatamente al tempo strettamente necessario ad individuare la Ditta presso cui attuare il recupero finale del rifiuto ai fini del riciclo.*

*Si rinvia a codesta SAC l'opportunità di definire un termine di validità dell' assenso (3-6 mesi) oltre il quale la Società Herambiente dovrà fornire nuova comunicazione a riguardo”*

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la modifica proposta nei termini di cui al parere del Servizio Territoriale di questa Arpae, e di aggiornare conseguentemente l'AIA;

Ritenuto altresì opportuno accogliere la puntuale richiesta di deroga ricompresa nella comunicazione di modifica non sostanziale di cui al presente atto, disponendo che i rifiuti di matrice vetrosa provenienti dalla

PEA di Herambiente vengano conferiti all'impianto individuato dal Co.Re.Ve. per il solo stoccaggio in operazione R13 limitatamente al tempo strettamente necessario ad individuare la Ditta presso cui attuare il recupero finale del rifiuto ai fini del riciclo e comunque non oltre 6 mesi;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC e nelle condizioni di gestione del medesimo, e che pertanto non si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017-1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpa;

Vista la nota della Dirigente di questa SAC di Arpa del 04/09/2018 prot. n. PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: *“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”*;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### **DETERMINA**

1. **di aggiornare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad HERambiente SpA con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e smi per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì – Via Grigioni n. 19-28, come di seguito precisato:

1.1. al paragrafo **D.2.8.9 “Prescrizioni di carattere generale per le seguenti attività:”**, viene aggiunta la prescrizione n. 116 bis seguente:

**116 bis** i rifiuti sottoposti all'operazione R13 Messa in riserva dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati alle successive operazioni di recupero (operazioni da R1 a R12). In deroga a quanto sopradescritto, il conferimento ad un altro impianto autorizzato alla sola operazione R13 è consentito per una sola volta ed ai fini dell'effettuazione, presso tale impianto, delle operazioni di cernita o selezione o frantumazione o riduzione volumetrica.

Ulteriore deroga al divieto della doppia operazione R13 è ammessa, in via non ordinaria, e ai fini del solo stoccaggio, qualora subentrino difficoltà documentate da parte dei Consorzi di Recupero nell'individuazione dell'impianto di destinazione finale, previo esplicito assenso di

Arpae SAC.

- 1.2. in calce al paragrafo **D.2.8** viene eliminata la quarta alinea in quanto sostituita dalla prescrizione 116 bis;
2. **di accogliere** la puntuale richiesta di deroga ricompresa nella comunicazione di modifica non sostanziale di cui al presente atto, disponendo che i rifiuti di matrice vetrosa provenienti dalla PEA di Herambiente vengano conferiti all'impianto individuato dal Co.Re.Ve. per il solo stoccaggio in operazione R13 limitatamente al tempo strettamente necessario ad individuare la Ditta presso cui attuare il recupero finale del rifiuto ai fini del riciclo e comunque non oltre 6 mesi dalla data del presente atto;
3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 154/68306 del 16.04.2013 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
8. **di fare salvi** i diritti di terzi;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. **di inviare copia** della presente autorizzazione ad HERAmbiente SpA, all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Per la Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Dr. Carla Nizzoli

La Delegata Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici  
Dr. Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**